



COMUNE DI BREBBIA

Provincia di Varese

AREA TECNICA

OGGETTO:

Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) in variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi del D.P.R. 07/09/2010 n. 160 e s.m.i., relativo al Conferenza di Servizi riservata agli Enti relativa al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica

**PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – DELLA PROPOSTA DI S.U.A.P.
PRESENTATO DA:**

**SOCIETÀ GAETANO E PIERA BORGHI S.r.l.
CONFERENZA DI SERVIZI DEL 28.OTT.2019**

**PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
DECRETO DI ESCLUSIONE V.A.S.**

PARERI ENTI

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.C IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE-AMBIENTE

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111- 0332.277.578
e-mail: uocisp-sa.va@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2015

Classif.: 02.03.05

Rif. Prot. in entrata n. P.0091963 del 16/09/2019

Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di
21020 BREBBIA (VA)

e, p.c. A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
via Campigli n° 5
21100 VARESE

**OGGETTO: Indizione e Vonvocazione della Conferenza dei Servizi:
Soc. Gaetano e Piera Borghi srl – Via Petrarca, 33 Brebbia (Va)
Verifica di esclusione alla valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Sportello Unico per le Attività produttive art. 5 DPR 20/10/1998 n. 447 e smi**

In riferimento alla nota del Comune di Brebbia (VA) del 16/09/2019, pervenuta in data 16/09/2019, (ns. prot. n. P.0091963) relativa all'oggetto, fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti nonché eventuali diritti di terzi, per gli aspetti igienico-sanitari territoriali di competenza, **con la presente non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S. in quanto non si riscontrano significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito dell'intervento proposto.**

Si fanno comunque le seguenti osservazioni:

1. la normativa contenuta nelle Varianti alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) non dovrà essere difforme da quanto previsto nel Regolamento Comunale di Igiene (R.C.I.) e nelle norme regionali e statali vigenti che, comunque, prevalgono sulle Norme del P.G.T.;
2. dovrà essere garantito il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sia riguardo il nuovo parcheggio sia i percorsi pedonali per



gli utenti della struttura sanitaria, alle pendenze longitudinali/trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione in quanto la stessa deve garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche. Si demanda comunque la verifica di conformità alla vigente normativa di cui sopra agli organismi istituzionali individuati dai commi 4 e 7 dell'art. 24 della Legge 05.02.1992, n.104;

- particolare attenzione deve esser posta al moderato peggioramento dell'inquinamento atmosferico ed acustico che l'opera in questione apporterà alla zona. Bene lo studio "vegetazionale" atto a definire la tipologia di vegetazione attesa, utile a ottimizzare la funzione di mitigazione a verde della stessa.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE - AMBIENTE
Dott. Paolo Bulgheroni

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

*Responsabile del procedimento: Dr. F. Montani, tel. n. 0332/277477
e-mail: montanif@ats-insubria.it
Pratica trattata da: T. P. A. Pizzoli, tel. e fax n. 0331/652103
e-mail: pizzolia@ats-insubria.it*

DPM19I01C

*P.C. Tecnico Prevenzione
C|Anno2019|VAS|Brescia|Borghi/2019
17/09/19 13:15*

Riferimento archivio igiene pubblica: protocollo in uscita

Class. 6.3

Fascicolo 2019.4.43.77

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI BREBBIA
VIA DELLA CHIESA, 2
21020 BREBBIA (VA)
Email: segreteria@brebbia.legalmailpa.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Brebbia. Osservazioni al progetto proposto allo SUAP e sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VAS- P.C. Clinica riabilitativa Gaetano e Piera Borghi.

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 0008343/2019 del 16 settembre 2019 con cui si indicava e convocava la Conferenza di Valutazione, prevista per il giorno 28 ottobre 2019 e si metteva a disposizione la documentazione sul sito comunale e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, con la presente si riportano le osservazioni formulate da questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e si precisa che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premesse

Il progetto di cui alla Pratica Edilizia n 18/2018 rappresenta il completamento di precedenti P.C. rilasciati a partire dal 2011.

La proposta segue la scadenza del Permesso di Costruire rilasciato nel 2009, già oggetto di proroga. Con la presentazione della Pratica Edilizia nel 2018 è stata attivata la procedura Suap con variante urbanistica e con verifica assoggettabilità VAS dal momento che l'ampliamento della struttura sanitaria risulta in variante al PGT perché supera le attuali previsioni del Piano e necessita di deroga

per la volumetria e per le altezze.

Il progetto prevede anche un distinto intervento, ovvero l'utilizzo di un'area limitrofa al complesso, già acquisita dalla proprietà, azionata nel vigente PGT in ambito territoriale T4- del territorio naturale, con Gamma Funzionale 3 normata ai sensi dell'art.65 del PdR. Tale pianificazione non sarebbe in contrasto con lo strumento urbanistico dal momento che il comma 2 del succitato articolo 65 ammette, oltre alle destinazioni d'uso esistenti, quella afferente alla categoria dei Servizi di interesse generale (normata dall'articolo 9 del PdS).

Osservazioni

Facendo riferimento alla L.R. n. 16 del 26 maggio 2017 "Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)", che interviene sull'articolo 5 (norma transitoria) in riferimento alle specifiche applicative sulle varianti agli strumenti urbanistici, si evince che si possono altresì approvare varianti, come in questo caso, attraverso il SUAP. Il consumo di suolo generato da tali varianti (nella fattispecie quello derivante dall'utilizzo di area agricola per la creazione del parcheggio, del marciapiede e delle aree a verde, un camminamento per raggiungere la struttura sanitaria e una rotatoria) è conteggiato solo a livello regionale e provinciale (varianti di adeguamento, ai sensi del comma 3, a seguito dell'integrazione del PTR, a condizione che sia coerente con gli indirizzi del PTR e dotata della verifica di compatibilità rilasciata dalle Province o della Città Metropolitana). Il Comune è tenuto a trasmettere in Regione, entro un anno dall'integrazione del PTR, informazioni relative al consumo di suolo nel PGT (comma 4).

Si ritiene che nel Rapporto Preliminare non sia stata puntualmente verificata la disponibilità idrica necessaria a sopperire la richiesta aggiuntiva derivante dalla realizzazione dell'ampliamento in variante che comporterà la presenza di un numero maggiore di utenti afferenti alla struttura; tuttavia è stato fatto riferimento al calcolo effettuato per il bilancio idrico di Piano che garantiva un margine di disponibilità utile nei confronti del migliaio di abitanti insediatesi in Comune di Brebbia nel periodo di vigenza del PGT. Inoltre il redattore del documento rassicura circa la messa in rete di un pozzo già perforato, in attesa di autorizzazione all'utilizzo.

Si ritiene invece insoddisfacente la verifica delle dotazioni di rete utili a garantire il corretto smaltimento dei reflui prodotti dalla struttura in seguito all'aumento della disponibilità di posti letto; si sottolinea l'importanza di verificare a livello locale, con il gestore dei servizi di rete, la capacità ricettiva e drenante del collettore fognario per evitare fenomeni di intasamento e rigurgito in prossimità dell'innesto.

In riferimento alla Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio europeo, si richiamano le misure di prevenzione indicate dalle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", approvate con DDG della Regione Lombardia n.12678 del 21/12/2011, che costituiscono direttiva ai sensi dell'art.124 della L.r. n. 33/2009 e sono finalizzate alla prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni tecniche sulle modalità costruttive per

minimizzarne le concentrazioni in edifici nuovi e sulle modalità di risanamento degli edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Relativamente all'area destinata alla realizzazione del parcheggio e alle opere viabilistiche accessorie, anche in virtù della cessione al Comune quale superficie a standard, si chiede la verifica della salubrità dei suoli escludendo che la superficie in oggetto sia stata interessata in passato dall'utilizzo del suolo diverso da quello agricolo. Qualora si ritenesse possibile una pregressa contaminazione dei suoli, saranno da svolgersi indagini ambientali preliminari; a tal proposito si avverte l'Amministrazione comunale che non potrà essere rilasciato alcun titolo abilitativo edilizio fino ad avvenuta verifica della salubrità dei suoli e che questa Agenzia è disponibile a supportare il Comune in eventuali indagini in contraddittorio con la parte.

La realizzazione del parcheggio dovrà garantire la conformità delle aree drenanti rispetto agli indici inseriti nel Regolamento di Igiene Tipo così come acquisito nel RET (Regolamento Edilizio Tipo redatto a livello comunale, redatto sulla base dei contenuti di cui all'Allegato A alla DGR 24 OTTOBRE 2018 N. 695).

Nello sviluppo del progetto dell'intervento, è necessario anche redigere un progetto di invarianza idraulica ed idrologica che garantisca il corretto invaso, recupero e smaltimento delle acque meteoriche sulla base dei contenuti di cui al R.R. 7/2017 e s.m.i. rispettando, in questo caso (Area C-bassa criticità e impermeabilizzazione potenziale bassa), i requisiti minimi previsti dall'articolo 12.

Si indirizza il proponente a valutare l'eventuale riutilizzo, anche parziale, delle acque raccolte invasate per l'irrigazione delle aree a verde, promuovendo le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi.

A tal riguardo si rimanda al R.R. 24 marzo 2006, n.2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua", all'art. 6, che prevede, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, anche l'impiego di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di adduzione in forma duale, misuratori di volume omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.

In tema di movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato dall'Allegato 6 del Regolamento indicato.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU (Allegato 8 del citato DPR).

Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella

dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Al fine di conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, anche attraverso la riduzione di fonti energetiche non rinnovabili e delle emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico, si ricorda che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. In particolare, si segnala che con DDUO n.2456 del 8/03/2017 (BURL n.12 del 20/03/2017), sono state integrate e riapprovate le disposizioni regionali che disciplinano l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, in sostituzione del precedente DDUO n.176 del 12/01/2017 (BURL SO n.4 del 24/01/2017).

Per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante le fasi di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità precedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), il quale indica che:

“L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto od indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici e privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato.”.

Si ricorda che gli edifici ampliati dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dal DPCM 5/12/1997, relativo alla “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

In fase di realizzazione delle opere si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, dovuto soprattutto alle fasi di scavo e alla movimentazione dei mezzi di cantiere, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea.

In riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione nell'area destinata a parcheggio e alla viabilità, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso”, in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00.

Conclusioni

Si rimanda all'Autorità Competente e Procedente per la VAS la decisione di assoggettare ovvero escludere da VAS il progetto proposto.

Tuttavia si indirizza l'Amministrazione a considerare le osservazioni di cui sopra per il contenimento delle pressioni sulle diverse matrici ambientali e nel rispetto della normativa ambientale ed urbanistica vigente.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Como e Varese

Il Responsabile del procedimento

Dott. Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del dipartimento, Dott. Adriano Cati

**AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE TERRITORIO**

DECRETO N. 213 DEL 11/10/2019

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PGT DEL
COMUNE DI BREBBIA (SUAP AMPLIAMENTO STRUTTURA SOCIO SANITARIA
ESISTENTE E SERVIZI CORRELATI).**

IL DIRIGENTE

VISTI:

la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
il D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
la Legge 56/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
la L.R. 12/2005, "Legge per il governo del territorio";

RICHIAMATI:

il Decreto presidenziale n. 212 del 10.10.2019, "Attribuzione incarichi dirigenziali";
i Decreti dirigenziali nn. 127 e 135 del 27.5.2019 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa all'interno dell'Area 4 - Ambiente
gli articoli 25, "Criteri generali in materia di organizzazione" e 26 "Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale" dello Statuto vigente

CONSIDERATO che nel "Documento Unico di Programmazione 2019-2021", approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale del 10.05.2019, n. 19, ed aggiornato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 30.7.2019 viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico 1.1 inerente alla "Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale" provinciale e e l'obiettivo operativo 1.1.1. "Pianificazione territoriale e urbanistica";

VISTE:

la deliberazione del Consiglio Provinciale del 10.5.2019, n. 20 inerente all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021;
la deliberazione presidenziale del 28.5.2019 n. 81 di approvazione del PEG e del Piano delle performance-Piano degli obiettivi 2019-2021;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO che il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, "Valutazione ambientale dei piani", L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: *"Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno*

2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi”;

- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: “sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi”;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: “le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;
- il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014, detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”, approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u”, riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;
- il D.P.R. 160/2010, detta il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dall'Area 4 - Ambiente e Territorio, Settore Territorio, supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto “Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005, “Legge per il Governo del Territorio”) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento”, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTA la comunicazione del Comune di Brebbia, acquisita al protocollo in data 16.09.2019, n. 41017, avente ad oggetto “Indizione e convocazione della conferenza dei servizi [...] Verifica di esclusione alla valutazione ambientale strategica (VAS). Sportello unico attività produttive, D.P.R. 20.10.1998 n. 447 e S.m.i.”, che convoca la conferenza di verifica il prossimo 28 ottobre;

PRESO ATTO che il Comune di Brebbia ha approvato il Piano di Governo del Territorio con deliberazione consigliere del 23.04.2013 n. 7 e pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27.11.2013; inoltre l'Amministrazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26.11.2018 ha prorogare la validità del Documento di Piano;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale “SIVAS” (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 13.10.2019 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 19.09.2019 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 9.10.2019 (Allegato "A"), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante puntuale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Brebbia;

DATO ATTO che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014);

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 9.10.2019 (allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante puntuale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Brebbia;
2. DI NON RITENERE necessario proporre all'Autorità competente l'avvio del processo di valutazione ambientale strategica per la variante urbanistica connessa all'intervento;
3. DI RICHIAMARE i contenuti del paragrafo 4 dell'Allegato tecnico, in relazione al perfezionamento degli atti prima dell'adozione della variante medesima, da effettuarsi nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
4. DI SEGNALARE che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014);
5. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
6. DI SEGNALARE, in merito alla successiva valutazione/verifica di compatibilità con il PTCP, che - come comunicato con ns. nota del 17.2.2014, protocollo n. 17968 e con successiva del 5.2.2019, protocollo n. 6188 - consultabili al seguente indirizzo <http://www.provincia.va.it/code/11566/Valutazione-di-compatibilita-PTCP> - dal 1° aprile 2014 è operativa l'area web provinciale denominata "Valutazione di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale" (<http://www.provincia.va.it/ptcp>), dove è necessario caricare la documentazione informatica oggetto di valutazione. L'accesso all'area web è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo;
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Brebbia;
8. DI DARE ATTO che:
 - è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 13.10.2019 (conferenza di verifica 28.10.2019);
 - che il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Pianificazione e governo del territorio" ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013 (in formato aperto) ed in elenco nella sezione "Provvedimenti", ex art. 23 del citato decreto;

quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson.

IL DIRIGENTE
BRAMBILLA MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE
PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI BREBBIA**

ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1 - PREMESSA

In data 13.09.2019 il Comune di Brebbia ha messo a disposizione¹, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante puntuale al PGT vigente²; nella fattispecie trattasi di una procedura di sportello unico per le attività produttive ex art. 97 LR n. 12/2005, finalizzata all'ampliamento di una struttura socio sanitaria esistente e servizi ad essa correlati.

2 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

2.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti la legittimità degli atti.

2.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

3 - CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

Come riportato nel Rapporto Preliminare (di seguito RP), l'ambito d'intervento, ovvero la clinica riabilitativa esistente, si colloca nella porzione nord-est del territorio comunale, in un contesto antropizzato limitrofo all'areale agro-naturale.

Il suddetto ambito non è interessato da vincoli di tipo ambientale.

A lato si riporta la localizzazione delle aree oggetto della presente istruttoria su base ortofoto digitale (anno 2015).



¹ Vedi anche rif. nota Prot. PEC n. 41017 del 16.09.2019.

² Approvato con DCC n. 7 del 23/04/2013 e pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27/11/2013. Si precisa che l'Amministrazione comunale con DCC n. 34 del 26.11.2018 ha provveduto a prorogare la validità del Documento di Piano ai sensi dell'art. 5, comma 5, della LR n. 31/2014 come modificata dalla LR n. 16/2017.

La struttura sanitaria è costituita da una casa di cura e da un poliambulatorio ed ha una capienza totale di 114 posti letto, ma visto il crescente bisogno di spazi da dedicare alla degenza, nel 2009 è stato richiesto un ampliamento che è stato autorizzato con Permesso di Costruire.

Il progetto era piuttosto articolato e doveva essere eseguito in fasi differenti per non compromettere il funzionamento della struttura. Esso prevedeva l'ampliamento del parcheggio esistente con aggiunta di un piano sopraelevato, la realizzazione di un'autorimessa con soprastante cucina e annesso magazzino, lo spostamento della cucina e l'adattamento dei locali per il nuovo centro medico specialistico, la sistemazione del terrazzo, l'area rifiuti/tramogge, l'area colonscopia e l'area per la risonanza magnetica (al piano -2).

La Variante si rende necessaria in quanto il PdC, anche in virtù della proroga, ha ultimato la sua validità e, ad oggi, parte delle opere non risultano completate.

L'attuale richiesta ripropone gli stessi parametri del PdC e l'ampliamento previsto si configura come segue:

- incremento indicativo di 14 posti letto per piano (per un totale di 42);
- completamento del fabbricato con la sopraelevazione di tre piani della struttura esistente e delle scale di sicurezza (vedi figura con riquadro rosso 1);
- realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra le Vie Petrarca, Tripoli e San Rocco, utile a ottimizzare e a mettere in sicurezza il nodo viario nei pressi della casa di cura, in corrispondenza della quale è previsto anche un parcheggio di 29 posti auto a servizio della stessa e dell'intorno territoriale (vedi figura con riquadro rosso 2). La previsione, in totale, è pari a 775 mq.

Si ritiene utile riportare anche l'estratto del progetto inerente all'area parcheggio e alla rotatoria (vedi FIGURA A).





FIGURA A

Il RP si conclude con la sostenibilità ambientale della Variante.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

In riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all'allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, in relazione alle caratteristiche della Variante (punto 1 dei criteri regionali), si ritiene di evidenziare quale elemento di attenzione rispetto a piani e programmi o progetti di livello sovra comunale, l'interferenza della stessa con ambiti agricoli di PTCP.

Tale interferenza, tuttavia, non sembra compromettere la funzionalità degli ambiti a livello di area vasta, ciò anche in considerazione della minima sottrazione di superficie agricola (775 mq), di fatto marginale in relazione agli equilibri ambientali presenti e limitata alla sola realizzazione dell'intervento.

Si evidenzia che detta Variante dovrà comunque essere valutata sia ai fini della compatibilità col PTCP, sia ai fini della sua coerenza con i Criteri del Progetto d'Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014, approvato con Del. C.R. n. 411 del 19.12.2018.

Per quanto concerne alle caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), per le quali è di esclusiva competenza comunale verificare il diverso ruolo delle aree all'interno delle

più ampie politiche di governo del territorio, stante l'irreversibilità dell'intervento, si ritiene che non sussistano effetti ambientali di rilievo.

Non si ravvisano elementi d'interferenza significativi con gli obiettivi di sviluppo e salvaguardia della rete ecologica previsti dal PTCP e dal PTR.

Le modifiche viabilistiche previste (rotatoria e parcheggio) determineranno un consumo di suolo minimo, necessario all'esercizio della struttura, senza produrre un'interferenza con le direttrici di connessione ecologica della REP.

Al fine comunque di mascherare il traffico veicolare in direzione della casa di riposo e le macchine in sosta in fregio alla strada, si valuta positivamente la creazione di una barriera verde con specie autoctone che funga da divisorio tra le aree agricole a sud della strada e il tessuto urbanizzato a nord.

Le modifiche introdotte dalla Variante non incidono negativamente sugli aspetti paesaggistici, con particolare riferimento alla percezione delle opere (cfr. artt. 65-68 delle NdA del PTCP).

La Variante si sostanzia nella sopraelevazione di parte del manufatto esistente, in corrispondenza dell'ala ovest, oltre alla realizzazione di un parcheggio pubblico su un'area libera limitrofa.

L'ampliamento non risulterà visibile dall'asse di percorrenza da sud (Via Tripoli), contrariamente al parcheggio, mentre la volumetria aggiuntiva sarà visibile solo da nord (percorrendo Via Petrarca); si evidenzia che gli ulteriori tre piani attesi risulteranno di pari altezza della struttura esistente e s'integreranno con essa garantendone il completamento. L'ampliamento si omogeneizzerà all'edificio originario sia dal punto di vista morfologico, sia nelle scelte materiche e cromatiche.

Sempre dal punto di vista percettivo, il parcheggio previsto, che insisterà sulla area prativa, sarà dotato di piantumazione arboreo-arbustiva per mitigarne visivamente la presenza. Infatti, a fronte di 370 mq effettivamente destinati a parcheggio, 119 mq alla fascia di sicurezza e 198 mq ai percorsi, 88 mq sono adibibili a verde. Non si individuano impatti per quanto attiene alla viabilità.

In relazione alla tutela delle risorse idriche (rif. artt. 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP), non si rilevano criticità relativamente all'esclusione della Variante in oggetto dalla procedura di VAS.

Rispetto al tema del recapito dei reflui la struttura sanitaria oggetto del presente progetto di ampliamento ricade all'interno dell'agglomerato "AG01201301_Besozzo", servito dall'impianto "DP01201301_Besozzo", attualmente oggetto di interventi di *revamping* ad opera della Società Verbano S.p.A., fra cui l'aumento della capacità massima del medesimo depuratore. Si è in attesa della documentazione attestante la conclusione dei lavori e il collaudo della struttura.

Alla pag. 66 del RP si riporta la vecchia denominazione dell'agglomerato "AG33", oggi superata, ma, soprattutto, viene fatto riferimento al depuratore di "Brescia Varè", attualmente dismesso; le zone in precedenza servite dall'impianto "DP01201701_Brescia - Varè" sono state, infatti, coltivate al depuratore "DP01201301_Besozzo", come sopra indicato.

Per quanto riguarda la realizzazione di una nuova area parcheggio, si ricorda che le acque decedenti dalla stessa non sono da smaltire in pubblica fognatura, bensì in loco.

Valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- 1) gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019;
- 2) tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019.

Infine, dal punto di vista geologico ed idrogeologico non si rilevano problematiche in quanto, esaminato il RP redatto dallo Studio Tecnico Castelli (gennaio 2019, e aggiornato nel successivo mese di aprile), si concorda con quanto riportato nel documento per quanto riguarda l'ampliamento della struttura che in parte ricade in classe 3, categoria A13.

Ad ogni modo si rammenta al Comune che alla documentazione dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. "Allegato 6" (DGR n. 6738 del 19.06.2017), attestante la congruità delle trasformazioni previste con la classe di fattibilità geologica stabilita nello studio a supporto del PGT; detta dichiarazione dovrà essere adottata unitamente agli altri elaborati di Variante e con essa approvata.

5 - NOTE

In merito alla successiva valutazione/verifica di compatibilità con il PTCP, si ricorda che - come comunicato con ns. nota del 17.2.2014, protocollo n. 17968 e con successiva del 5.2.2019, protocollo n. 6188 - consultabili al seguente indirizzo <http://www.provincia.va.it/code/11566/Valutazione-di-compatibilita-PTCP> - dal 1° aprile 2014 è operativa l'area web provinciale denominata "Valutazione di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale" (<http://www.provincia.va.it/ptcp>), dove è necessario caricare la documentazione informatica oggetto di valutazione. L'accesso all'area web è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo.



Da ultimo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della LR 31/2014, entro dicembre 2019 tutti i Comuni sono tenuti a restituire alla Regione informazioni relative al consumo di suolo nei PGT, con riferimento a contenuti e modalità approvate con DGR n. 1372 del 11.03.2019, tramite l'applicazione Viewer "Indagine Offerta PGT e Aree della rigenerazione" disponibile sulla piattaforma MULTIPLAN (<https://www.multipan.servizirl.it/>). Per eventuali necessità di supporto nello svolgimento di tale attività è possibile contattare l'ufficio SIT della Provincia di Varese (telefono 0332.252865, e-mail sit@provincia.va.it).

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Non si ritiene che la Variante qui esaminata, nell'ambito di procedura SUAP avviata dal Comune di Brebbia, presenti caratteristiche tali da dover essere assoggettata a VAS. Ad ogni modo, si richiamano i contenuti del paragrafo 4 per il perfezionamento degli atti prima dell'adozione della stessa.

Varese, 09.10.2019

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Arch. Melissa Montalbetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Lorenza Toson





Il Responsabile del Settore Territorio, Dott.ssa Lorenza Toson, attesta ai sensi dell'art. 23-ter, "Documenti amministrativi informatici" D.Lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" che la presente copia informatica, che consta di 5 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale analogico.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO,
MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE
C.F. 80143930156

Spett.le
Comune di Brebbia
Area Tecnica – Settore Edilizia Privata e
Urbanistica
via della Chiesa, 2
210120 BREBBIA (VA)

segreteria@brebbia.legalmailpa.it

Lettera inviata solo tramite PEC
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Allegati

*Risposta al Foglio del 16/09/2019 Prot. 8343
Pervenuto il 28/09/2019 No. Prot. 18708*

OGGETTO: BREBBIA (VA) - 1) via Petrarca, 33. Ampliamento struttura sanitaria esistente. Soc. Gaetano e Piera Borghi srl 2) via per Cadrezzate, 5. Ampliamento attività produttive. Soc. De Amtex SpA - VERIFICA DI ESCLUSIONE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ART. 5 DPR 20.10.1998 N° 447 E S.M.I. - CONFERENZA DEI SERVIZI del 28/10/2019 – PARERE DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Con riferimento al procedimento in oggetto, verificato il Rapporto Preliminare messo a disposizione, per quanto concerne il solo profilo di tutela archeologica questo Ufficio rileva che entrambi gli interventi previsti investiranno aree a potenziale rischio archeologico. Il primo è infatti collocato in una zona in cui sono stati già effettuati rinvenimenti relativi a tombe di varie epoche, il secondo è localizzato nei pressi di un'area in cui sono stati riscontrati affioramenti superficiali di materiale di età preistorica e di età medioevale.

Pertanto – a prescindere dall'esito del procedimento in atto - si chiede che la documentazione progettuale riguardante le operazioni di sbancamento e/o di scavo previste per ogni intervento (anche se di lieve entità) venga sottoposta a questo Ufficio per le valutazioni in merito al rischio di impatto con depositi archeologici e per le eventuali prescrizioni di tutela.

**IL SOPRINTENDENTE
Arch. Luca Rinaldi**

FIRMATO DIGITALMENTE

Il funzionario responsabile per l'istruttoria:
dott.ssa Daniela Locatelli
danielapatrizia.locatelli@beniculturali.it
02-89400555 int. 224; 338-9302683



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE

Sede di Via E. De Amicis, 11 - 20123 MILANO Tel. 02 89400555 - Fax 02 89404430

www.soprintendenzalombardiaoccidentale.beniculturali.it mail: sabap-co-lc@beniculturali.it pec: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

